

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1980

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles » (595) (Coordinamento)	
PRESIDENTE	Pag. 159, 160
GRANELLI (DC), relatore alla Commissione	159
GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	160
« Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi » (687) (Rinvio della discussione)	
PRESIDENTE, relatore alla Commissione	155, 156
GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	156
MARTINAZZOLI (DC)	156
« Concessione di un contributo annuo ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe per il triennio 1979-1981 » (754), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)	
PRESIDENTE, relatore alla Commissione	156, 157, 158
BONIVER (PSI)	158

CALAMANDREI (PCI)	Pag. 157, 158
GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	158

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi » (687)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede a Parigi », del quale sono io stesso relatore.

Informo gli onorevoli senatori che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul dispositivo finanziario di questo disegno di legge. Si tratta di un parere del quale non possiamo non tener conto perchè

3^a COMMISSIONE12^o RESOCONTO STEN. (8 maggio 1980)

la 5^a Commissione dice che non ricorrono le condizioni di applicabilità del sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978 in quanto il disegno di legge in esame non è stato presentato al Parlamento entro l'anno finanziario 1979.

La discussione del provvedimento, quindi, dovrà essere rinviata in attesa che il Governo riformuli l'articolo di copertura.

G U N N E L L A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Noi riteniamo che l'interpretazione che dà la Commissione bilancio possa essere oggetto sempre di discussione. Però al fine di poterne verificare la fondatezza, che *prima facie* sembra poter esserci, ci riserviamo di riformulare la parte relativa all'impegno finanziario in quanto effettivamente il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri dopo il 1^o gennaio 1980. Infatti la data di approvazione del Consiglio dei ministri di un disegno di legge fa fede in riferimento a quello che può essere il bilancio dello Stato per quanto riguarda l'imputazione degli oneri finanziari relativi.

M A R T I N A Z Z O L I . Signor Presidente, se questo problema interessa il Governo credo che non ci si dovrebbe limitare a verificare la data. Il problema sollevato dalla Commissione bilancio del Senato non riguarda la data di presentazione del disegno di legge al Consiglio dei ministri ma la data di presentazione dello stesso alle Camere. In sostanza, la tesi sostenuta dalla 5^a Commissione è che l'inizio dell'*iter* legislativo di un provvedimento va identificato nell'atto di presentazione del provvedimento stesso alle Camere e non nell'atto della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri. Nel caso specifico mi pare che non vi sia problema perchè lo stesso Sottosegretario ha chiarito che il disegno di legge in esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel 1980. Il problema, peraltro, potrà sorgere per i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri entro un anno finanziario ma presentati alle Camere nell'anno successivo: su quel punto, infatti, il dibattito potrà aprirsi.

Credo, quindi, che varrà la pena verificare attentamente questo problema: quando origina l'*iter* legislativo dei disegni di legge; se inizia con la presentazione degli stessi alle Camere o con la loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Comunque, se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

« **Concessione di un contributo annuo ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe per il triennio 1979-1981** » (754), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe per il triennio 1979-1981 », già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Informo gli onorevoli senatori che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

A voi tutti sono noti i problemi che esistono nell'Africa Australe, quali l'*apartheid* del Sudafrica, l'indipendenza della Namibia, eccetera. Peraltro, il disegno di legge in discussione molto più modestamente riguarda la concessione di un contributo concreto (non uso il termine « aiuti » perchè proprio ieri un ambasciatore dell'America latina diceva che suona come offensivo ai popoli del Terzo mondo) alle popolazioni vittime di tali conflitti, di tali situazioni e che più direttamente, quindi, sono costrette a sopportare le conseguenze della mancata soluzione dei problemi che le affliggono.

Si tratta di contributi che sono dovuti per il triennio 1979-1981. Come potete vedere dalla tabella, questi contributi non sono soltanto dell'Italia, ma anche dell'Australia, della Svezia, della Turchia, dell'Inghilterra, eccetera.

L'onere ammonta a lire 26 milioni annui.

3ª COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (8 maggio 1980)

Non ho altro da aggiungere, tranne che il provvedimento merita, a mio avviso, il consenso della Commissione, per cui invito gli onorevoli senatori ad esprimere voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALAMANDREI. Signor Presidente, prendo la parola non per sollevare alcuna eccezione da parte del mio Gruppo su questo disegno di legge, che merita di essere approvato, ma per fare una richiesta di chiarimento, che non consideriamo marginale. La mia parte politica aveva già richiesto questo chiarimento alla Camera dei deputati, ma non mi risulta che in alcuna sede fino ad ora il chiarimento sia venuto.

Sono quattro i Fondi per l'Africa Australe istituiti nell'ambito delle Nazioni Unite. Il presente disegno di legge propone un contributo dell'Italia a tre dei suddetti Fondi, e non anche al quarto che è quello concernente la pubblicità contro l'*apartheid*, stabilito in attuazione di una risoluzione dell'Assemblea generale del dicembre 1973, e che ha il fine di finanziare la pubblicizzazione, appunto, dei misfatti dell'*apartheid*. Nella relazione governativa al disegno di legge presentata alla Camera la parola misfatti veniva scritta fra virgolette, come se a questo punto ancora potesse esserci qualche dubbio che effettivamente di misfatti si tratta. Ma non credo che la discussione possa vertere su questo punto, perchè il contenuto razzista del regime dell'*apartheid* sudafricano è talmente acquisito e condannato su scala universale che sono state adottate misure di giusta e punitiva discriminazione nei confronti di quel Governo dalle Nazioni Unite.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa tuttavia cenno al fatto che l'Italia non deve contribuire a questo Fondo perchè da parte dei paesi occidentali è stata ravvisata un'assenza di oggettività nelle pubblicazioni curate dal Fondo medesimo. Ora mi pare che questa sia una motivazione troppo vaga rispetto alla consistenza ed alla gravità del fenomeno dell'*apartheid*, rispetto alla necessità ravvisata nell'ambito delle Nazioni Unite di contribuire a lottare contro questo fenomeno

e a superarlo. Fra l'altro, signor Presidente, desidero ricordare che l'Italia — e ciò torna ad onore del nostro Paese — è firmataria a tutti gli effetti della convenzione delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione razziale; convenzione la quale dà agli impegni assunti in questo senso dal nostro Paese un rigore ed un'articolazione di obblighi autonomamente da noi assunti molto estesa.

Pertanto, anche alla luce di questa partecipazione del nostro Paese alla convenzione cui ho testè accennato, vorrei che una spiegazione più convincente, meno vaga e meno elusiva, ci venisse data dal Governo a proposito dell'esclusione del Fondo concernente la pubblicità contro l'*apartheid* da quelli per i quali viene proposto il contributo del nostro Paese.

PRESENTE, relatore alla Commissione. Devo dire, senatore Calamandrei, che anche io mi ero posto il problema. Non ritenevo, peraltro, che fosse da affrontare in occasione della discussione di questo disegno di legge per la ragione che si tratta di un problema europeo che dovrebbe essere posto nel Parlamento europeo. Se il senatore Calamandrei, infatti, guarda la tabella che si trova a pagina 4 e 5, potrà constatare che tutti i paesi della Comunità dei Nove non danno nulla per questo Fondo, mentre, per esempio, la Norvegia, che non fa parte dei Nove, dà 30.000 dollari. Anche la Grecia dà 1.000 dollari, però non fa parte ancora della Comunità europea. Si tratta, quindi, di un problema europeo ed è per questo motivo che non ne ho parlato prima.

CALAMANDREI. Io avevo già letto la tabella e notato quanto da lei detto, signor Presidente, rilevando che un paese non appartenente all'area non allineata come il Giappone è un contribuente molto importante per questo Fondo.

Comunque ben venga la giustificazione del Governo che ci farà conoscere la decisione presa in sede comunitaria su questo argomento; intorno a questa spiegazione potremo poi ulteriormente discutere in altra sede.

3^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (8 maggio 1980)

B O N I V E R . Io desidero sottolineare l'esiguità dei contributi versati dall'Italia. È necessario ricordare che l'*apartheid* può essere considerata uno dei maggiori crimini contro l'umanità, quindi mi sembra opportuno che questi stanziamenti siano decisamente aumentati nel futuro perchè queste cifre sono da considerarsi veramente irrisorie.

G U N N E L L A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei precisare che i paesi aderenti alla Comunità europea, avendo rilevato che i dati delle pubblicazioni sull'*apartheid* spesso non erano obiettivi e non rispecchiavano la realtà della situazione, hanno preferito concentrare i loro sforzi finanziari sugli altri tre Fondi, ritenendo di poter esercitare in questo modo una più effettiva e concreta azione. La lotta contro l'*apartheid* non si può condurre attraverso una distorsione di dati, ma attraverso un'azione concreta come in effetti ha proposto il Governo.

C A L A M A N D R E I . Non potrebbe fornirci qualche esemplificazione di questa distorsione?

G U N N E L L A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non sono in grado di esemplificare questa distorsione nelle pubblicazioni, ma tale accertamento è stato fatto, se è vero come è vero che vi è stata l'approvazione del disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Vedo che anche la Jugoslavia non dà nulla, comunque mi sembra che l'osservazione del senatore Calamandrei sia molto pertinente. Ritengo che il disegno di legge meriti di essere approvato perchè i paesi interessati possano usufruire dei contributi stanziati. A mio avviso, però, il Governo dovrà farsi carico di sottoporre la questione in sede di Parlamento europeo in modo che per il prossimo rinnovo il problema sia chiarito e definito. Altrimenti l'altra soluzione sarebbe quella di modificare il provvedimento che tornerebbe alla Camera e quindi si allontanerebbe nel tempo l'erogazio-

ne del contributo. Tuttavia ripeto che l'osservazione del senatore Calamandrei è pertinente in quanto non vengono spiegati nella risposta del Governo quali siano i motivi di questa distorsione nella sostanza.

Per quanto riguarda il problema del razzismo voglio sperare che ci sia unanimità nel Parlamento italiano: la nostra generazione si è redenta da tante illusioni su questo tema fra il 1937 ed il 1939. Non penso che vi possano essere dubbi a questo proposito. Propongo, quindi, di approvare il provvedimento in quanto è opportuno che questi stanziamenti arrivino a quei Fondi, auspicando che il problema — qui abbiamo autorevoli rappresentanti del Consiglio di Europa e del Parlamento europeo — venga sollevato ed approfondito in sede europea.

C A L A M A N D R E I . La ringrazio di aver chiarito in modo completo e con la sua consueta saggezza quelli che sono i termini nei quali a nome del mio Gruppo ho sollevato la questione. Sono peraltro pienamente soddisfatto che la nostra richiesta di chiarimenti e la nostra insoddisfazione vengano citate a verbale. Sono certo che l'onorevole Sottosegretario vorrà prenderne atto e tenerne conto anche sul piano del metodo di lavoro e nei rapporti fra Ministero e Commissione, Ministero e Parlamento. Io mi permetto di aggiungere questo, accompagnandolo ad un benvenuto al collega Gunnella, essendo la prima volta che ho il piacere di incontrarlo in questa Commissione, perchè è bene che sin dall'inizio del suo lavoro governativo prenda atto che vi è una forte esigenza di miglioramento nei rapporti fra Commissione e Governo, anche per ciò che riguarda la motivazione dei provvedimenti legislativi che vengono sottoposti al nostro esame. Questo metodo di dare una motivazione generica ed incompleta non può essere assolutamente accettato e non corrisponde ad una seria ed effettiva assunzione di responsabilità da parte del Governo presentatore delle proprie proposte.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Con questo accenno di insoddisfazione circa il chiarimento richiesto al Governo, ma con la compresio-

3^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (8 maggio 1980)

ne che il ritardo nell'approvazione del disegno di legge avrebbe soltanto un effetto negativo per gli scopi che esso si propone, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, per il triennio 1979-1981, di un contributo annuo ai Fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe nelle misure del controvalore in lire italiane di: dollari 5.000 in favore dell'United Nations Trust Fund for South Africa; dollari 15.000 in favore dell'United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa e dollari 10.000 in favore della United Trust Fund for Namibia.

È approvato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1979 e 1980, valutato in lire 26 milioni annui, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« **Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles** » (595)
(Coordinamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a

favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles ».

Ricordo che il disegno di legge è stato approvato il 19 marzo dalla Commissione e che in occasione della precedente discussione, stante il carattere di urgenza del provvedimento, la Commissione stessa aveva ritenuto di non aderire al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'articolo relativo alla copertura, ed era stata in ciò confortata dall'assenso del Governo che, attraverso il sottosegretario Santuz, aveva chiesto di approvare il testo in esame senza modifiche.

Successivamente, peraltro, da parte del Presidente del Senato è stata fatta presente l'esigenza di un coordinamento fra testo accolto e vigenti norme sulla contabilità dello Stato, con particolare riguardo alle nuove disposizioni recate dalla legge n. 468 del 1978. L'articolo 3 del testo approvato il 19 marzo, infatti, fa riferimento, per la copertura di una parte dell'onere finanziario, allo stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, in contrasto con il disposto dell'articolo 10, sesto comma, della legge 5 agosto 1978, numero 468, secondo cui la copertura finanziaria relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

Questa condizione non ricorre evidentemente nel caso dell'articolo 3 del disegno di legge. Occorre dunque una nuova formulazione dell'articolo al fine sia di porre l'onere relativo agli anni dal 1973 al 1979 a carico dell'esercizio 1979 anzichè del precedente 1978, sia di prevedere la necessaria copertura per l'anno finanziario 1980.

GRANELLI, relatore alla Commissione. Il fatto che questo provvedimento sul quale ci siamo già soffermati sia posto all'ordine del giorno della seduta di oggi è dovuto ad una irregolarità della procedura seguita, peraltro in un certo senso non imputabile alla Commissione,

3^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (8 maggio 1980)

Noi abbiamo già esaminato nella seduta del 19 marzo questo disegno di legge al quale il Governo attribuiva una ragione di urgenza. In quella occasione ci siamo trovati in presenza di una obiezione, espressa dalla Commissione bilancio, non tanto per la copertura della spesa inerente al provvedimento quanto relativamente ad un emendamento del Governo — tra l'altro a noi allora non presentato — e per il modo tecnico previsto per procedere a questa copertura: la utilizzazione degli accantonamenti preordinati nei fondi speciali del precedente esercizio finanziario per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati. Come si vede, una questione diversa da quella sollevata dal Presidente del Senato: e mentre questa pone effettivi problemi di copertura, la prima si presentava con caratteristiche di diversa natura.

È evidente che il relatore non aveva di per sé strumenti per suggerire una soluzione tecnica per la questione sollevata dalla 5^a Commissione, il cui parere, per le ragioni accennate, non aveva carattere vincolante. Quanto al provvedimento, egli ne aveva sottolineato solamente il carattere di urgenza; riferendosi all'articolo 40 del nostro Regolamento, aveva dichiarato che si poteva procedere all'approvazione senza emendamenti: non era infatti, in sé, elemento ostativo il parere negativo della Commissione bilancio. Il sottosegretario Santuz, come risulta dal verbale, dichiarava che il Governo nella sua collegialità era concorde con questa valutazione e non riteneva di dover modificare la forma tecnica della copertura, per cui noi, data l'urgenza del provvedimento, procedemmo nelle nostre determinazioni.

Si è appreso solo successivamente che nella Commissione bilancio l'atteggiamento tenuto dal Governo era stato diverso rispetto a quello espresso nella nostra Commissione, essendosi in quella sede il Governo impegnato a modificare l'articolo in questione.

Effettivamente il punto messo in rilievo ora dalla Presidenza del Senato — su cui la 5^a Commissione non si era neppure essa soffermata — non è stato considerato e si pone ora il problema di una corretta soluzione.

G U N N E L L A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Devo comunicare che l'obiezione è stata superata con la presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame di tale emendamento, tenendo presente che nè per l'articolo 1 nè per l'articolo 2 sono stati posti problemi, onde essi restano approvati nel testo già definito.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per gli anni dal 1973 al 1979, valutato complessivamente in lire 78.800.000, si farà fronte, quanto a lire 60.800.000, a carico dello stanziamento di cui al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e, quanto a lire 18.000.000, con riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Da parte del sottosegretario Gunnella è stato proposto il seguente testo sostitutivo:

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1973 al 1979 valutato complessivamente in lire 78.800.000 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando per lire 18.000.000 l'apposito accantonamento e per lire 60.800.000 parte dell'accantonamento predisposto per « Censimenti ISTAT generali ».

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 18.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscrit-

3^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (8 maggio 1980)

to al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Se nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Pongo ora in votazione nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore. Dott. GIOVANNI BERTOLINI